



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Sanità, Welfare e Coesione
Sociale**

Settore Qualità dei servizi e Reti Cliniche

OGGETTO: Informativa Regolamento di attuazione Legge regionale n. 51/2009.

**Agli Ordini dei Medici Chirurghi ed odontoiatri
Loro Sede**

In riferimento all'oggetto si invia in allegato l'informativa relativa alle integrazioni e modifiche al Regolamento 79/R di attuazione della Legge Regionale n. 51/2009 e si resta a disposizione per le eventuali iniziative formative da Voi ritenute necessarie.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

REFERENTE PRATICA: Dr.ssa Chiara Merli

Autorizzazione e accreditamento

Il sistema di accreditamento toscano delle strutture sanitarie è stato recentemente aggiornato con la modifica del regolamento di attuazione n.79/R del 17 novembre 2016 della legge regionale n.51 del 5 agosto 2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento". Il Dpgr n. 90/R del 16 settembre 2020, introduce delle modifiche, ma non sostituisce il Regolamento.

Le principali modifiche al Regolamento

Relativamente agli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (Art.7) il legale rappresentante è tenuto a comunicare, oltre alle comunicazioni già previste dal precedente articolo,

c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato;

e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro.

i bis) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare;

i ter) l'orario di apertura della struttura.

b bis) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario.

In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 il regolamento, all'articolo 8 comma 4 bis, dispone che le strutture sanitarie polispecialistiche qualora abbiano un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l'esercizio della attività di odontoiatria, esse debbano dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che tale funzione possa essere svolta in una sola struttura.”

L'articolo 9 prevede che l'impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l'odontoiatria.

Durante l'orario riservato all'attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all'interno della struttura.

La funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

Vengono normati gli studi associati e le società tra professionisti di altre professioni sanitarie che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.

Gli studi associati e le società tra professionisti di altre professioni sanitarie che intendano procedere successivamente all'accreditamento istituzionale sono invece soggetti ad autorizzazione.

Viene abrogato l'art.17, contenente l'elenco delle prestazioni a minore invasività, sostituito dal Catalogo regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, approvato con il decreto dirigenziale 16269 del 14 ottobre 2020.

Sono soggetti a SCIA tutti i professionisti medici che effettuano solo visite o attività di diagnostica strumentale non invasiva e complementare all'attività clinica, che nel previgente regolamento era definita "attività libera" .

Si ricorda che anche medici di medicina generale o pediatri di libera scelta sono soggetti a SCIA se erogano attività libero professionale specialistica.

Per tutti gli studi o strutture che hanno già presentato Scia o Autorizzazione dovranno entro il termine di adeguamento al nuovo regolamento presentare tramite il portale Star del comune presso cui a sede lo studio o la struttura il modello relativo all'adeguamento ai nuovi requisiti del Dpgr n. 90/R del 16 settembre 2020.

SCHEMA ESPLICATIVO

Studi Medici (compresi quelli già esistenti e operanti sul territorio toscano)	Tutti i professionisti medici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva e complementare all'attività clinica	SCIA "semplificata"
Studi Medici (Odontoiatri,Chirurghi, Endoscopisti)	Catalogo Regionale lett. M	SCIA
Studi Medici (Odontoiatri,Chirurghi, Endoscopisti)	Per tutti gli studi che erogano prestazioni che <u>non</u> sono M, <u>non</u> H o R.	Autorizzazione
Studi associati e società tra professionisti di altre professioni sanitarie	Se non richiedono l'accreditamento istituzionale	SCIA
Studi associati e società tra professionisti di altre professioni sanitarie	Se richiedono l'accreditamento istituzionale	Autorizzazione

Per quanto riguarda l'accreditamento viene introdotto il raggiungimento della minima percentuale del 70 per cento anche per i requisiti aziendali contenuti nell'Allegato D.

TEMPI DI ADEGUAMENTO

Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali si adeguano a quanto disposto dal presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso standone comunicazione al comune entro trenta giorni dall'avvenuto adeguamento.

Termine massimo adeguamento: 30 settembre 2021.